



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 377 del 28 GIU. 2018

**OGGETTO** Convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia - Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 28 GIU. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*[Signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 377 del 28 GIU. 2018

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

### **premessi che**

- l'ASST Santi Paolo e Carlo è istituzione accreditata da Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano, giusta D.D.G.S. n. 4415 del 03.05.2007 ed in forza di convenzione attuativa con il predetto Ateneo rinnovata in data l'11.11.2015;
- l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO è anch'essa istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano, a seguito di accordo attuativo sottoscritto con l'Università degli Studi di Milano da ultimo rinnovato giusta deliberazione n. 129 del 28.03.2017;
- l'ordinamento didattico del Corso di Laurea sopra citato prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea, l'effettuazione di tirocini professionali da parte degli allievi;
- nell'ambito degli accordi con l'Ateneo è previsto, tra l'altro, che, qualora le risorse proprie della Sezione di Corso non assicurino integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l'Istituzione sanitaria, d'intesa con l'Università, possa stipulare rapporti convenzionali con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il SSR;

**visti** la DGR n. 825 del 25.10.2013 e il DDUO n. 10031 del 5.11.2013 recante "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 377 del 28 GIU. 2018

**verificato**, da parte della UOC Affari Generali Istituzionali e Legali che:

- con nota e-mail 27.04.2018 l'ASST Santi Paolo e Carlo ha proposto l'attivazione di specifica convenzione con l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, quale Struttura ospitante in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dei tirocini in parola, all'uopo inviando bozza di accordo;
- con nota e-mail 03.05.2018, la Direzione Sanitaria, su parere favorevole del Dirigente SITRA aziendale e del Direttore del Dipartimento di Riabilitazione UOC Medicina Fisica e Riabilitazione accoglieva l'istanza di convenzionamento per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico di che trattasi;
- con nota e-mail certificata acquisita al prot. dell'Azienda in data 12.06.2018 al n. 6177, l'ASST Santi Paolo e Carlo trasmetteva la convenzione di che trattasi, approvata con deliberazione n. 848 del 06.06.2018, per la durata di anni tre, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018
- il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, ospitante né alcun corrispettivo in ragione del tirocinio espletato presso la stessa stante l'impegno dell'ASST Santi Paolo e Carlo a:
  - fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
  - assumere gli oneri di sorveglianza sanitaria nei confronti degli studenti tirocinanti;

**ritenuto** pertanto, alla stregua di quanto sopra, di approvare il convenzionamento con l'ASST Santi Paolo e Carlo per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano - presso i Presidi dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per la durata di anni tre, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo, per l'espletamento, presso questa Azienda, di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni accademici, con decorrenza dall'a.a. 2017/2018 all'a.a. 2019/2020, prorogabile di ulteriori tre anni su espresso parere delle parti;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 377 del 28 GIU. 2018

3. di nominare il dott. Lorenzo Panella, Direttore Dipartimento di Riabilitazione UOC Medicina Fisica e Riabilitazione (interpresidio), quale tutor tecnico aziendale e responsabile della corretta osservanza della convenzione in parola;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Lautelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE SANITARIO**  
ad interim  
(Dott.ssa Paola M. S. Pinola)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola M. S. Pinola)

**UOC Affari Generali Istituzionali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella

*MC*

*Marilena Moretti*



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 377 del 28 GIU. 2018

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 29 GIU. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

www.Albopretorio.it

*K*

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale

**CONVENZIONE PER TIROCINI**

(ai sensi della D.G.R. n. 825 del 25.10.13 e del D.d.u.o. n° 10031 del 5.11.13)

**TRA**

**L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo**, Codice Fiscale e Part. IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi, domiciliato per la carica in via A. di Rudinì n. 8 a Milano, di seguito denominato *soggetto promotore*

**E**

**l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO** (C.F./P.IVA 09320530968), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la sua carica in Piazza Cardinal Ferrari 1 a Milano di seguito denominata **ASST Pini-CTO**

**E****Insieme le "Parti"****PREMESSO CHE**

L'A.S.S.T.. Santi Paolo e Carlo con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007 è stata individuata dalla Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Fisioterapia e che il 11/11/2015 veniva rinnovata apposita convenzione attuativa con l'Università degli studi di Milano.

Le Parti convengono di stipulare la presente convenzione, per consentire l'effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, attivo presso i Presidi San Paolo e San Carlo dell'ASST Santi Paolo e Carlo, così come previsto nel Regolamento didattico

del corso di laurea stesso.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 (Condizioni generali)**

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell' A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, presso il soggetto ospitante.

### **Art. 2 (Tirocinio)**

1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante in relazione alla propria disponibilità s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.

2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro pertanto, non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

3 - Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate dell'ente ospitante.

4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

### **Art. 3 (Progetto formativo individuale)**

1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tiroci-

nio sono definite dal Progetto Formativo Individuale,

predisposto dal soggetto promotore, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.

2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor dell'ente ospitante e di quello dell'ente promotore, i riferimenti della struttura ospitante, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.

3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

4 - Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4.

L'ente ospitante deve garantire la formazione degli studenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

#### **Art. 4 (Le funzioni di tutoraggio)**

1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor dell'ente ospitante e da un tutor dell'ente promotore individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.

2 - Il tutor, designato dall'ente promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante ed assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone in collaborazione con il tutor dell'ente ospitante, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

3 - Il tutor dell'ente ospitante è designato dal tutor aziendale e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori dell'Istituto Auxologico Italiano, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

**Art. 5**  
**(Diritti e obblighi del tirocinante)**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

**Art. 6**  
**(Soggetto Promotore)**

L' A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, si impegna:

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale

- a garantire che il tirocinante sia coperto da adeguata polizza assicurativa, che copra tutti i rischi infortuni e di responsabilità civile verso terzi che possono derivare dal partecipare all'attività dell'Ente Ospitante. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa dell'ente ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;

- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione del soggetto ospitante ospitante.

**Art. 7**  
**(Soggetto Ospitante)**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- verificare l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiun-

gimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;

- segnalare tempestivamente all'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

#### **Art. 8**

##### **(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

1 - Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" ed al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. riguardante la protezione sanitaria per i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dei sopra citati decreti legislativi, devono essere intesi ed equiparati come "lavoratori", ai fini dell'adozione di misure di sicurezza e prevenzione.

2 - Al riguardo, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento. In particolare:

a) Il soggetto promotore, sede del corso di Laurea, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08, si impegna a farsi carico della "formazione generale" sulla salute e sicurezza sul lavoro così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

b) Il soggetto ospitante, è responsabile dell'informazione ai lavoratori, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e della "formazione sui rischi specifici del settore di attività a cui il tirocinante è adibito. Sarà cura del soggetto ospitante, tenere conto della formazione specifica eventualmente già effettuata dai tirocinanti.

c) ricadono, inoltre, sul soggetto proponente, gli obblighi di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) degli studenti. In proposito le Parti convengono che

almeno 10 gg lavorativi prima dell'avvio di ogni singola attività di tirocinio l'Istituzione sanitaria, per il tramite del Direttore didattico di sezione del corso di laurea o persona Sua delegata, provvede ad inviare ai medici competenti del soggetto ospitante (e-mail: [e-mail: nives.accorsi@asst-pini-cto.it](mailto:nives.accorsi@asst-pini-cto.it) - [federico.filippini@asst-pini-cto.it](mailto:federico.filippini@asst-pini-cto.it)) conforme attestazione del giudizio di idoneità alla mansione di ciascun tirocinante.

Per gli eventuali studenti classificati esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti restano fermi gli obblighi, stabiliti dalla normativa di riferimento, posti a carico all'Ente convenzionato in ordine agli aspetti connessi alla radioprotezione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti. In proposito ai fini del rispetto dei limiti di esposizione prescritti dalla normativa di riferimento le Parti si impegnano a comunicare i risultati delle valutazioni delle dosi ricevute di ogni tirocinante.

#### **Art. 9**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

#### **Art. 10**

##### **(Codice Etico)**

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali ([www.asst-pini-cto.it](http://www.asst-pini-cto.it) e [www.ao-sanpaolo.ite](http://www.ao-sanpaolo.ite) di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi

alle indicazioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

**Art. 11**  
**(Durata della convenzione e recesso)**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata pari a tre anni accademici, dall'anno accademico 2017/2018 all'anno accademico 2019/2020 e potrà essere prorogata per uguale periodo, previa acquisizione parere favorevole scritto delle parti.

Potrà essere disdettata, con richiesta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

a) comportamento dell'ente ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

**Art. 12**  
**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

**Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale**

**Art. 13**  
**(Imposta di bollo)**

La presente convenzione sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012, sarà soggetta all'imposta di bollo virtuale, ai sensi dell'art. 2 tabella allegata al DPR 26.10.71 n. 642, a carico del soggetto promotore salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato sottoscritto.



Milano,

ASST Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale (Dott. Marco Salmoiraghi)

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale (Dott. Francesco Laurelli)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
convenzione aggiornata Fisioterapia.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 29/06/2018 10.04.23 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	LRLFNC66822F205Z	Non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 29/06/2018 10.04.23 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MARCO SALMOIRAGHI	SLMIMRC57T11G856N	Non presente

WWW.Albopretorionline.it 29/06/18